



L'ASSESSORE ALLE POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE, RIFERISCE:

PREMESSO che:

- La legge regionale n°31 del 4.12.2009 contenente "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*", prevede all'art.2, comma 1, lett. a) – tra gli altri – la realizzazione degli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.
- Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. c), della medesima legge regionale, "*gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'art.2 comprendono servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio*".
- Con Decreto 31 gennaio 1997 e successiva Circolare esplicativa n. 23 dell'11 marzo 1997, il Ministero dei trasporti ha emanato nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, fissando norme sulla tipologia e sull'utilizzo dei veicoli da impiegare, nonché sui requisiti dei conducenti. In particolare detto decreto ha stabilito che il trasporto scolastico può essere effettuato sia con scuolabus o mini-scuolabus, sia con autobus o anche con autovetture.
- Con Decreto 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici, sono stati fissati i principi di localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole, stabilendone le distanze e i tempi massimi di percorrenza. Nello stesso decreto fu ammessa una deroga, purché l'ente obbligato (Comune o Provincia) istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo. I suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, anche se il citato D.M. risulta abolito (con riserva) dall'art.12 comma 5 della Legge n. 23/1996; il fatto che non siano ancora state emanate le norme quadro e che né le Regioni, né le Province autonome abbiano predisposto le relative specifiche e le consequenziali norme tecniche esecutive (art. 5, commi 1 e 2, della Legge n. 23/1996) fa sì che gli enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra specificati, come espressamente previsto fino all'approvazione delle norme tecniche regionali.
- l'art.139 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Comuni la competenza sull'istruzione di grado inferiore. Fra le funzioni che i Comuni devono svolgere, ci sono "*i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*";
- l'art. 28 della L. 30 marzo 1971, n. 118 prevede che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili è un servizio gratuito, prevede il prelievo dal "portone di casa" al "portone di scuola" ed è svolto con idonei mezzi di trasporto con assistenza a bordo.

CONSIDERATO che:

- il servizio trasporto scolastico si configura quale servizio essenziale, ai sensi di quanto disposto dalla predetta legge regionale n°31 del 4.12.2009;

- il servizio trasporto scolastico consente di rendere effettiva la realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- il servizio trasporto scolastico degli **alunni normodotati e diversamente abili** è istituito come intervento diretto ad assicurare la frequenza scolastica degli alunni che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza;

RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere alla approvazione:

- dei **criteri organizzativi del servizio trasporto alunni normodotati anno scolastico 2023/2024**;
- delle **istruzioni per l'utilizzo del servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili** che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado di pertinenza comunale, che si configura quale servizio gratuito, al fine della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO che per l'anno scolastico 2023/2024, il servizio di trasporto dovrà essere adeguato all'organizzazione scolastica e a tutte le eventuali disposizioni normative *medio tempore* approvate.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessore alle Politiche Educative e Giovanili, Dr.ssa Paola Romano, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione PEGL;

- **VISTA** la legge regionale n°31/2009;
- **VISTO** il Decreto 31 gennaio 1997 e successiva Circolare esplicativa n. 23 dell'11 marzo 1997 del Ministero dei trasporti;
- **VISTO** il Decreto 18 dicembre 1975 del Ministro dei lavori pubblici;
- **VISTA** la legge 30 marzo 1971, n. 118;
- **VISTO** l'art.139 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D. Lgs 267/2000:

- Parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Politiche Educative e Giovanili;
- Parere di regolarità contabile in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Ragioneria;

VISTA la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante al presente atto;

FATTE le debite valutazioni e constatazioni.

DATO ATTO che, al fine di attivare urgentemente le procedure di cui in narrativa, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

- 1. DARE ATTO** che quanto innanzi espresso costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. APPROVARE** i seguenti atti, facenti parte integrante del presente provvedimento:
 - i **criteri organizzativi del servizio trasporto alunni normodotati anno scolastico 2023/2024;**
 - **le istruzioni per l'utilizzo del servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili;**
- 3. DARE ATTO** che, al fine di attivare urgentemente le procedure di cui in narrativa, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000.



c_a662.Comune di Bari - Prot. 12/06/2023.0200822.1

CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

Art. 1 - Descrizione del servizio

Il servizio trasporto scolastico è istituito, su richiesta della singola istituzione scolastica, come intervento diretto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio assicurando la frequenza scolastica degli alunni che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza.

Art. 2 – I Bacini di utenza del trasporto scolastico

Per ogni plesso scolastico, l'Amministrazione Comunale definisce i **bacini di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.)** e definisce annualmente il **Piano di trasporto** visionabile sul sito istituzionale www.comune.bari.it, sezione AREE TEMATICHE: ASILI NIDO, SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI – TRASPORTO SCOLASTICO link: <https://www.trasportoscolastico.org/website/scuola/scuola-viewall-website/bari>

Il "**bacino di utenza del trasporto scolastico**" (*b.u.t.s.*), non coincide con il "**bacino territoriale di riferimento**" (b.t.r.). Il primo si riferisce alla zona di perimetrazione della città, riferita a ciascuna scuola, in cui ricadono gli utenti idonei a poter usufruire del trasporto scolastico (alunni che, a causa della distanza e/o della mancanza di idoneo servizio pubblico di linea, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza). Il secondo si riferisce alla zona territoriale di riferimento per l'iscrizione a scuola, che ciascuna Istituzione scolastica stabilisce annualmente per ciascun plesso.

Per gli alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi, la frequenza alla scuola di infanzia e/o alla scuola primaria, non determina l'automatica appartenenza al bacino di utenza rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado del medesimo Istituto Comprensivo.

Per tali alunni vige il regime tariffario (comprese le riduzioni previste per le iscrizioni di più di un figlio) approvato con Deliberazione G.C. n. 955 del 13/12/2022.

Art. 3 – Servizio di verifica dei Bacini di utenza del trasporto scolastico

Accedendo al sito istituzionale www.comune.bari.it, sezione AREE TEMATICHE: EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI – link: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: ISCRIZIONE E PAGAMENTO – link: Consulta la scheda, cliccando su <https://www.comune.bari.it/web/egov/cerca-scuola> è possibile accedere al servizio di verifica delle scuole al cui **Bacino di utenza** appartiene il proprio indirizzo di residenza.

Art. 4 – Alunni appartenenti al bacino di utenza aventi “pieno diritto” al trasporto scolastico

Hanno pieno diritto al servizio trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune di Bari all'interno del **bacino di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.)** della scuola ed oltre le seguenti distanze:

- 300 metri per le scuole dell'infanzia;
- 500 metri per le scuole primarie;
- 1000 metri per le scuole secondarie di I^o grado.

Hanno, altresì, diritto al trasporto tutti gli alunni che, pur risiedendo ad una distanza inferiore alle precedenti:

- a) abitino con un parente con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 e debitamente documentata;
- b) abbiano un percorso per raggiungere l'Istituto scolastico reso più distante dall'esistenza di un cantiere che non consenta di utilizzare il percorso più breve, limitatamente all'anno scolastico di riferimento dell'iscrizione;
- c) abbiano entrambi i genitori con esigenze lavorative documentabili al di fuori del territorio comunale e richiedano un punto di prelievo presso il domicilio di parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; la richiesta potrà essere accolta solo previa accettazione di una fermata già istituita per gli aventi diritto del proprio itinerario di riferimento con applicazione delle tariffe relative ai “non appartenenti al bacino”.

Nei suddetti casi dovrà essere richiesto l'inserimento dell'iscrizione alla Ripartizione P.E.G.L.

Per gli alunni aventi pieno diritto che si iscrivano per la prima volta – entro il termine stabilito dall'Amministrazione - al servizio trasporto per l'anno scolastico 2023/2024, sarà assegnata una fermata entro 300 metri dall'indirizzo di residenza.

Per gli alunni aventi pieno diritto già iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 resta confermato il punto di raccolta già assegnato nel medesimo anno scolastico, fatta salva la facoltà di cui al successivo art.7.

Art. 5 – Alunni non appartenenti al bacino di utenza del trasporto scolastico che possono comunque farne richiesta

Per l'anno scolastico **2023/2024**, possono richiedere, altresì, il servizio trasporto scolastico gli alunni iscritti alla scuola di infanzia, primaria e secondaria di I^o grado, residenti o domiciliati oltre le distanze di cui all'art.4 (300 metri per le scuole dell'infanzia; 500 metri per le scuole primarie; 1000 metri per le scuole secondarie di I^o grado) e al di fuori del **bacino di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.)** della scuola, solo qualora l'utente richiedente andasse a completare il carico di corse già attivate per gli

alunni aventi pieno diritto dell'anno scolastico in corso rispetto al proprio itinerario di riferimento;

in ogni caso, resta fermo l'obbligo di recarsi presso il punto di raccolta appartenente all'itinerario della scuola frequentata, laddove esistente, secondo il Piano del Trasporto Scolastico in vigore al momento dell'iscrizione.

L'accoglimento della richiesta comporta:

- ✓ il **pagamento della tariffa di € 30,00** per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE compreso tra € 0 ed € 30.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto.
- ✓ il **pagamento della tariffa di € 45,00** per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE compreso tra € 30.000,01 ed € 36.000,00; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto.
- ✓ il **pagamento della tariffa di € 60,00** per i nuclei familiari con reddito annuo ISEE superiore ad € 36.000,01; non trovano applicazione i criteri di esonero e/o riduzione previsti per gli alunni aventi diritto al trasporto.

Le medesime tariffe trovano applicazione nei casi di cui all'art.4 lett. c).

Art. 6 – Iscrizione al servizio trasporto scolastico, assegnazione delle fermate e pagamento.

E' possibile usufruire del servizio di trasporto scolastico **solo ed esclusivamente previa iscrizione al servizio ed esibizione del titolo di viaggio.**

L'iscrizione al servizio trasporto scolastico deve essere effettuata, da parte del genitore o esercente la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario) e preferibilmente da chi abbia già effettuato l'iscrizione per l'anno scolastico precedente, **esclusivamente on line**, entro e non oltre i termini perentori stabiliti dall'Amministrazione Comunale, collegandosi al portale servizi del Comune di Bari raggiungibile al seguente link <https://egov.comune.bari.it/> ed inserendo nella barra di ricerca servizi "ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO".

Per effettuare l'iscrizione sarà necessario: autenticarsi mediante credenziali **SPID** (quelle utilizzate per la registrazione al PROVIDER scelto: username e password) o **CIE** (Carta d'Identità Elettronica).

Le iscrizioni effettuate oltre i predetti termini potranno essere accolte solo:

- in presenza di circostanze che abbiano impedito in modo oggettivo di effettuare l'iscrizione al servizio tempestivamente;

- in presenza di corse che possano essere completate per esiguità di riempimento del mezzo e sulla base delle fermate già istituite (casistica valutabile solo in seguito all'avvio del servizio).

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno rivolgersi agli operatori a ciò deputati presso i Municipi di appartenenza, ove esistenti, o ad eventuali front office attivati a tale scopo, previa compilazione di un modulo cartaceo di iscrizione online e contestuale delega all'operatore al suo inserimento.

Inoltre, per l'applicazione delle tariffe agevolate sarà necessario consegnare all'operatore:

- l'attestazione ISEE in corso di validità;
- la copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

L'iscrizione al servizio trasporto equivale a piena ed incondizionata accettazione del **Piano di trasporto** formulato dall'Amministrazione ogni anno scolastico sulla base degli iscritti al servizio e che definisce gli itinerari ed i punti di fermata per ciascun plesso scolastico.

Nel caso in cui si dovesse accertare l'utilizzo del servizio in assenza della prescritta iscrizione, si procederà all'iscrizione d'ufficio con conseguente applicazione della tariffa massima pari a € 50,00 mensili.

Nel caso in cui, successivamente all'iscrizione, si intendesse non usufruire del servizio, occorrerà presentare o inviare telematicamente alla Ripartizione P.E.G.L. **espressa rinuncia scritta**; in caso contrario, non decadrà l'obbligo di perfezionare il pagamento del dovuto e né si avrà diritto al rimborso di quanto già versato.

L'obbligo di pagamento decadrà, esclusivamente, dal mese successivo a quello di presentazione della rinuncia scritta, salvo sia stata presentata nello stesso mese in cui l'utente abbia ricevuto l'assegnazione della fermata, nel qual caso l'obbligo di pagamento decade *ab initio*.

N.B. Perfezionata l'iscrizione, non si dovrà procedere ad effettuare il pagamento se non nel momento in cui venga assegnata la FERMATA.

Eventuali richieste di variazione dei punti di fermata potranno essere prese in considerazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e, comunque, entro l'avvio del servizio, solo se:

- la fermata richiesta sia già esistente nel Piano del Trasporto Scolastico annuale e previa verifica della disponibilità di posto sull'itinerario di riferimento;
- si è verificato un errore oggettivo dell'ufficio nell'assegnazione, cioè la fermata dista più di 300 m dall'abitazione (tranne per utenti fuori bacino) o il percorso per raggiungere la fermata si presenta privo di marciapiede.

L'assegnazione di fermate diverse tra andata e ritorno sarà possibile solo qualora i punti di fermata appartengano al medesimo itinerario.

Per procedere al **pagamento è necessario** collegarsi su: <https://egov.comune.bari.it/pagamento-trasporto-scolastico>, seguire la procedura guidata di compilazione e procedere al pagamento:

- direttamente online, tramite gli strumenti di pagamento abilitati PagoPA (carta di credito) previa autenticazione con credenziali SPID ovvero con CIE (Carta di Identità Elettronica);
- senza autenticazione, scaricando e stampando l'avviso di pagamento per poter perfezionare il pagamento presso uno dei punti PagoPA (es. punti vendita Lottomatica ed uffici postali).

Completato il pagamento, sarà possibile scaricare il **titolo di viaggio (QRcode)**, necessario per poter usufruire del servizio, che dovrà essere esibito all'assistente di bordo per la rilevazione della presenza.

Art. 7 – Indirizzo di prelievo diverso dall'indirizzo di residenza per gli aventi "pieno diritto"

E' possibile indicare un indirizzo di prelievo/accompagnamento dell'utente differente dall'indirizzo di residenza:

- qualora l'indirizzo indicato ricada all'interno del b.u.t.s della scuola scelta, l'assegnazione della fermata avverrà entro i 300 metri dall'indirizzo indicato;
- qualora l'indirizzo indicato non ricada all'interno del b.u.t.s della scuola scelta, vi sarà l'obbligo di recarsi presso il punto di raccolta appartenente all'itinerario della scuola frequentata, secondo il Piano del Trasporto Scolastico in vigore al momento dell'iscrizione;

La tariffa continuerà ad essere calcolata sulla residenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere le predette richieste purchè le stesse non comportino modifiche sostanziali al regolare svolgimento del servizio, così come previsto nel Piano del Trasporto Scolastico in vigore al momento dell'iscrizione.

Art. 8 – Costo del ticket mensile

Per l'anno scolastico 2023/2024 l'applicazione delle tariffe avverrà sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità.

E' richiesto l' "ISEE minorenni" per i minori figli di genitori non conviventi.

Nel caso di iscrizione di più figli di genitori non conviventi diversi, l'iscrizione dovrà essere effettuata da ciascun genitore non in comune per tener conto della differente fascia ISEE derivante dalla componente aggregata.

Per godere delle riduzioni derivanti dall'iscrizione di più figli di genitori non conviventi diversi sarà necessario comunicarlo alla Ripartizione P.E.G.L. ad iscrizione avvenuta.

Per usufruire delle tariffe ridotte, occorre – obbligatoriamente – produrre attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di mancato inserimento dell'attestazione ISEE ovvero di attestazione ISEE non in corso di validità ovvero non conforme alla disciplina sopra richiamata, verrà applicata la tariffa massima prevista pari a € 50,00 mensili (salvo le maggiorazioni previste dal precedente Art.5).

L'Amministrazione Comunale potrà procedere a richiamo scritto nei confronti degli utenti che non avranno provveduto al pagamento della tariffa. L'inosservanza del predetto richiamo, comporterà l'esclusione dal beneficio del servizio fermo restando il diritto al recupero, anche coattivo, delle somme risultanti non pagate entro l'anno scolastico di riferimento.

Usufruendo del beneficio della gratuità ovvero del beneficio della tariffa agevolata, trova applicazione l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n°109/1998, e s.m.i., in materia di attivazione della procedura di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Il pagamento del ticket dovrà essere effettuato, in via anticipata, in due *tranches* riferite a ciascun quadrimestre (periodi: ottobre 2023/gennaio 2024 e febbraio/maggio 2024) oppure in un'unica soluzione.

Il pagamento della tariffa è dovuto anche in caso di mancata fruizione del servizio, qualora non si sia stata presentata formale rinuncia scritta.

Non sono previste restituzioni, riduzioni o rimborsi per parziale utilizzo del servizio.

Eventuali richieste di rimborso potranno essere accolte solo nei seguenti casi:

- variazione degli itinerari nel corso dell'anno scolastico per iniziativa della Civica Amministrazione; in tal caso, il rimborso è riferibile ai mesi successivi a quello in cui è intervenuta la variazione;
- mancata attivazione del servizio e/o pagamento di un importo maggiore rispetto a quello determinato sulla base delle fasce di reddito approvate dalla Giunta Comunale; in tal caso, il rimborso è riferibile all'intero importo versato;
- rinuncia al servizio; in tal caso, il rimborso è riferibile ai mesi successivi a quello di presentazione della relativa domanda, tranne in caso di presentazione della stessa nello stesso mese in cui è stata assegnata la fermata, per cui il rimborso è previsto per l'intero importo già pagato.

Art. 9 – Prescrizioni ulteriori

L'iscrizione al servizio equivale a piena ed incondizionata accettazione del **Piano di Trasporto Scolastico** formulato dall'Amministrazione. Eventuali modifiche potranno essere apportate in conseguenza delle variazioni dell'orario scolastico, delle effettive iscrizioni al servizio e quindi del fabbisogno derivante in termini di itinerari e fermate, dalla apertura/chiusura di nuovi plessi e/o dalla modifica dei bacini, o comunque per ragioni legate alla razionalizzazione del servizio.

Le modifiche ai bacini di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.), che intervengano nel corso dell'anno scolastico, non hanno effetti sullo status di "aventi diritto" acquisito dagli utenti già iscritti al servizio, limitatamente all'anno scolastico di riferimento.

Gli alunni aventi diritto al trasporto scolastico, ovvero quelli per i quali sia stata favorevolmente conclusa l'istruttoria con l'accoglimento della relativa istanza, beneficiano del medesimo servizio anche in orario pomeridiano esclusivamente per lo svolgimento dell'attività didattica prevista nell'ordinario piano dell'offerta formativa.

Per gli alunni che effettuano il tempo pieno ed il rientro settimanale che non intendano usufruire del servizio di refezione istituito dall'Amministrazione Comunale, sarà garantito il prelievo mattutino e l'accompagnamento pomeridiano; i prelevamenti intermedi saranno a cura delle famiglie.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere istituito solo in presenza di un numero di alunni richiedenti il servizio uguale o superiore a 10 per ogni plesso scolastico.

Tale limite non si pone per gli alunni che risiedano in territori a bassa densità di urbanizzazione e scarsamente accessibili.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare il servizio nelle ipotesi in cui, pur non sussistendo il predetto numero minimo di 10 alunni, sia possibile accorpate utenti di diversi plessi, al fine del raggiungimento del prescritto numero minimo per ogni servizio di prelievo e di accompagnamento.

Nell'ipotesi di attivazione del servizio, in presenza del numero minimo di 10 previsto, il servizio sarà garantito anche in uscita – prelievo da scuola/accompagnamento a casa – indipendentemente dalla suddivisione del numero di alunni fruitori fra tempo normale e tempo pieno.

Il servizio sarà effettuato secondo i giorni stabiliti dal calendario scolastico e secondo gli orari di ingresso e di uscita, previo accordo con i Dirigenti degli Istituti scolastici interessati.

Per ragioni legate ad esigenze di razionalizzazione del servizio saranno richiesti orari differenziati per i diversi ordini scolastici.

Nelle ipotesi di scioperi e/o assemblee sindacali del personale scolastico:

- il servizio trasporto per le scuole dell'infanzia sarà soppresso sia in entrata che in uscita; tale condizione non sussiste qualora il personale non prenda parte agli scioperi e/o assemblee;

- il servizio trasporto per le scuole primarie sarà effettuato con uscita anticipata di 15 minuti rispetto all'orario dell'assemblea sindacale; deve essere, pertanto, indicato un unico orario di uscita per gli utenti del trasporto;
- il servizio trasporto per le scuole secondarie di I^o grado sarà effettuato con uscita anticipata di 45 minuti rispetto all'orario dell'assemblea sindacale; deve essere, pertanto, indicato un unico orario di uscita per gli utenti del trasporto.

Le richieste di iscrizione gratuita degli alunni (ucraini, rom, etc) potranno essere autorizzate dall'ufficio del trasporto scolastico solo qualora presentate direttamente dagli Istituti scolastici di appartenenza, previa richiesta alle rispettive famiglie di rilascio di una autodichiarazione che i propri redditi rientrino nella fascia idonea a garantire l'esenzione (da 0,00€ a 6000,00€).

Il genitore assume ogni responsabilità relativamente al momento precedente la salita e successivo alla discesa dallo scuolabus dell'alunno, assicurando la propria presenza o quella di altra persona maggiorenne, appositamente delegata, alla fermata concordata e all'orario stabilito. In caso di delega, il delegante dovrà produrre apposita richiesta indicante le generalità del delegato, allegando le fotocopie dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato.

Ai sensi dell'art.19 bis del D.l. 148/2017, *"l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche"*.

L'Amministrazione Comunale garantisce la presenza di un assistente su tutti gli scuolabus. Gli assistenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, procedono alla verifica dei titoli di viaggio quotidianamente, curano le operazioni di salita e discesa degli alunni, provvedono all'accompagnamento degli alunni all'ingresso (posto sulla strada principale) delle scuole dopo l'apertura delle stesse e sui marciapiedi dei punti di raccolta al riparo dal traffico veicolare, tenendo conto delle prescrizioni previste al successivo punto 9.1.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità relativamente al momento successivo alla discesa degli alunni davanti all'ingresso delle scuole, nonché al momento relativo all'uscita dalle scuole stesse, fino alla salita sullo scuolabus.

Sono sanzionati, con il ritiro del titolo di viaggio, temporaneo o definitivo, i comportamenti degli alunni che, durante la corsa, creano pregiudizio al regolare e sereno andamento del servizio.



Art. 10 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N°196 del 30.6.2003 e con riferimento ai dati che verranno acquisiti relativamente al servizio trasporto scolastico, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono, esclusivamente, il procedimento per il quale sono richiesti ed in particolare in seguito al perfezionamento dell'iscrizione, saranno utilizzati per l'istruttoria e per facilitare le comunicazioni e la diffusione di informazioni utili all'utenza con riferimento al servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nel senso che l'interessato, se intende usufruire del servizio, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione;
- l'eventuale rifiuto di presentare la documentazione determina la mancata fruizione del servizio;
- i soggetti o la categoria di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti sono:
 1. il personale interno dell'Amministrazione Comunale incaricato del procedimento inerente il servizio trasporto;
 2. le ditte affidatarie e il proprio personale;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Titolo II del D.Lgs. n°196/2003 cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione P.E.G.L. del Comune di Bari.